

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 01/02/2024

DETERMINAZIONE N. 15/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE "SCAPPI LORENZO"

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale "Scappi Lorenzo", con sede in Padenghe sul Garda (BS) via Marconi n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese al n. SCPLNZ69B25F960P;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 406307 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dall'1 gennaio 1999, l'attività di mediazione immobiliare e che il signor Lorenzo Scappi risulta essere preposto alla mediazione dalla data di inizio dell'attività esercitata;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 12464 del 31 gennaio 2022, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i seguenti periodi:

- dal 10 gennaio 2017 al 1° febbraio 2017;
- dal 21 dicembre 2018 al 13 febbraio 2019;
- dal 14 febbraio 2020 al 20 luglio 2020;
- dal 21 luglio 2021 al 25 novembre 2021;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare, unitamente alla documentazione integrativa trasmessa successivamente, avviato con nota dell'11 settembre 2023, prot. n. 69501, a carico dell'impresa in parola nella persona del titolare signor Lorenzo Scappi che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 27 settembre 2023, come da verbale di audizione n. 23094/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di mediazione immobiliare per i periodi dal 10 gennaio 2017 al 1°

febbraio 2017, dal 21 dicembre 2018 al 13 febbraio 2019, dal 14 febbraio 2020 al 20 luglio 2020 e dal 21 luglio 2021 al 25 novembre 2021 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Lorenzo Scappi ha stipulato, in data 20 dicembre 2017, 13 febbraio 2019, 20 luglio 2020 e in data 25 novembre 2021 polizze con efficacia retroattiva a copertura dei periodi segnalati, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico dell'impresa individuale "Scappi Lorenzo", nella persona della titolare e preposto alla mediazione signor Lorenzo Scappi;

determina

di adottare nei confronti dell'impresa individuale "Scappi Lorenzo", nella persona del titolare e preposto alla mediazione signor Lorenzo Scappi, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre, precisamente dall'11 al 13 aprile 2024 compresi;

avverte

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

informa

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la

piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina:

https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE

DELL'AREA ANAGRAFICA
(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)